



Informativa al pubblico in materia di governo societario

ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013

Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII

Maggio 2023

Indice

1.	INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO	3
2.	INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	5
3.	NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	5
4.	RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA	6
5.	NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA.....	7
6.	NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI	7
7.	COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE	9
8.	POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE.....	9



1 INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO

1.1 Composizione dell'azionariato

Banca Reale S.p.A. (d'ora in poi Banca Reale) non fa parte di alcun gruppo bancario, non è società quotata ed è caratterizzata da un assetto proprietario così rappresentato:

- 95% Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- 5% Italiana Assicurazioni S.p.A.

Banca Reale è controllata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, società capogruppo di Reale Group.

1.2 Modello di amministrazione e controllo e organi sociali

Banca Reale ha adottato il sistema di amministrazione e controllo di tipo c.d. tradizionale, caratterizzato dalla presenza dell'Assemblea degli Azionisti e da due organi entrambi di nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

1.2.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è attribuita la funzione di supervisione strategica (cui spettano funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche), nonché la funzione di gestione (cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica).

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, da un numero di membri variabile fra cinque e nove, che non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e che sono rieleggibili.



Gli Amministratori sono scelti secondo criteri di professionalità, correttezza, competenza e onorabilità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e a seguito di una preventiva valutazione circa la possibilità di dedicare all'incarico un tempo sufficiente per svolgerlo in modo diligente.

Il Consiglio di Amministrazione si è dotato formalmente di un proprio Regolamento che ne disciplina la composizione, i compiti, il funzionamento e l'organizzazione, richiamando e integrando quando già stabilito dalle norme di legge e dallo Statuto Sociale della banca.

Il Consiglio di Amministrazione non ha delegato le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo né a uno o più dei propri componenti e ha nominato un Direttore Generale che rappresenta il vertice della struttura interna della banca e partecipa alla funzione di gestione.

Attualmente, il Consiglio risulta composto da otto Amministratori, il cui mandato scadrà al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

1.2.2 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo al quale è attribuita la funzione di controllo relativa alla verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, da tre Sindaci effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente, e due supplenti che sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono scelti secondo criteri di professionalità, indipendenza, correttezza, competenza e onorabilità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero degli eventuali incarichi da essi ricoperti in altre società.

Il Collegio Sindacale si è dotato formalmente di un proprio Regolamento che ne disciplina la composizione, i compiti, il funzionamento e l'organizzazione, richiamando e integrando quando già stabilito dalle norme di legge e dallo Statuto Sociale della banca.



Il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica scadrà al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

2 INDICAZIONE MOTIVATA DELLA CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Ai sensi delle indicazioni di Vigilanza (Circolare di Banca d'Italia 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, Paragrafo 4.1) Banca Reale risulta classificabile tra le banche di minori dimensioni o complessità operativa avendo un attivo al 31/12/2022 inferiore a 5 miliardi di euro.

La banca ritiene che il criterio quantitativo individuato nelle citate disposizioni sia significativo per l'attribuzione della categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità, in particolare viste le ridotte dimensioni, la concentrazione dell'azionariato e la semplicità della struttura operativa.

In virtù dell'appartenenza a tale categoria la banca, avvalendosi del principio di proporzionalità, applica le disposizioni di Vigilanza calibrandole sulle caratteristiche della struttura proprietaria, dimensionali, strutturali e operative della banca.

3 NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI PREVISTI PER LA COMPOSIZIONE NUMERICA DEGLI ORGANI SOCIETARI

Organo collegiale	Numero componenti	Note
Consiglio di Amministrazione	8	Il numero dei Consiglieri è coerente con le previsioni dello Statuto Sociale vigente.
Collegio Sindacale	3 effettivi (uno dei quali con funzioni di Presidente) e 2 supplenti	Il numero dei Sindaci è coerente con le previsioni dello Statuto Sociale vigente.



4 RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Consiglio di Amministrazione				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica da	Genere
1	SPALLA Franco	Oltre 70 anni (12,5%)	Meno di 5 anni (75%)	Maschile (62,5%)
2	PAVESIO Carlo (Presidente)	Da 61 a 70 anni (25%)		
3	TARDINI Mario			
4	MARENA Marina	Da 51 a 60 anni (37,5%)	Da 5 a 10 anni (25%)	Femminile (37,5%)¹
5	MOROTTI Laura			
6	CICERI Monica			
7	GIORDANENGO Guglielmo	Da 40 a 50 anni (25%)		
8	MANASSERO Filippo			

Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi)				
	Nominativo	Età	Permanenza in carica da	Genere
1	LEVIS Marco	Oltre 60 anni (33,3%)	Da 5 a 10 anni (33,3%)	Maschile (66,7%)
2	BERALDI Mario	Da 50 a 60 anni (66,7%)	Oltre 20 anni (33,3%)	
3	BAINOTTI Daniela (Presidente) ²		Meno di 5 anni (33,3%)	Femminile (33,3%)¹

¹ È rispettato, quindi, il limite imposto dalle disposizioni di Vigilanza per le banche dettate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285/2013, in materia di Governo Societario, in base alle quali almeno il 33% dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato.

² Sono rispettate le buone prassi indicate dalle disposizioni di Vigilanza per le banche dettate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285/2013, in materia di Governo Societario, in base alle quali le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo e di direttore generale non sono ricoperte da esponenti dello stesso genere.



5 NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Le vigenti disposizioni di Vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285/2013 in materia di Governo Societario, prevedono che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso dei requisiti di indipendenza.

La composizione del Consiglio di Amministrazione di Banca Reale è conforme al dettato normativo in quanto, degli 8 componenti l'organo amministrativo, 5 sono indipendenti.

Tutti gli esponenti, inoltre, operano con piena indipendenza di giudizio.

Il possesso dei requisiti di indipendenza e di indipendenza di giudizio sono stati accertati, ai sensi di legge, dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti rispettivamente dall'art. 13 e dall'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

6 NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo svolto, i Consiglieri e i Sindaci devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle attività lavorative e professionali eventualmente svolte e del numero di incarichi di amministrazione, direzione e controllo da essi ricoperti in altre società.

In relazione a tale aspetto, l'art. 10 e l'art. 18 dello Statuto Sociale prevedono che non possano essere nominati rispettivamente Amministratori e Sindaci, e se nominati decadono, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o di cumulo di cariche non consentito dalla normativa nazionale o comunitaria¹.

¹ In particolare, si fa riferimento all'art. 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e all'art. 36 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha introdotto il divieto di interlocking ossia il divieto di assumere cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.



Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, coloro che assumono cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo cui appartiene la Società, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Di seguito si espone numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti diversi da Banca Reale. Si precisa che, per completezza d'informazioni, ogni carica ricoperta in società o ente che appartiene al medesimo gruppo societario è stata conteggiata singolarmente anche se, in base ai criteri sopra esposti, esse vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica ai fini della compatibilità con il ruolo assunto in Banca Reale.

Consiglio di Amministrazione							
Nominativo	Presidente CdA	Vice Presidente	Amministratore	Presidente CS	Sindaco	Altro	Totale incarichi
PAVESIO Carlo	1	1	14	-	-	-	16
CICERI Monica	-	-	4	-	-	-	4
GIORDANENGO Guglielmo	-	-	-	-	-	-	0
MANASSERO Filippo	-	-	1	-	-	-	1
MARENA Marina	-	-	-	-	-	-	0
MOROTTI Laura	-	-	3	-	4	-	7
SPALLA Franco	2	-	5	-	-	-	7
TARDINI Mario	-	-	1	8	17	3 ¹	29

Collegio Sindacale						
Nominativo	Presidente CS	Sindaco Effettivo	Revisore dei conti	Presidente CdA	Amministratore	Totale incarichi
BAINOTTI Daniela	4	8	-	1	2	15
BERALDI Mario	-	5	1	-	-	6
LEVIS Marco	-	3	-	-	1	4

¹ Di cui 1 come Liquidatore e 2 come Revisore



7 COMITATI ENDO-CONSILIARI EVENTUALMENTE COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

Banca Reale non ha costituito comitati endo-consiliari, in virtù delle proprie ridotte dimensioni, di cui al paragrafo 2.

8 POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Banca Reale non ha formalizzato politiche di successione delle cariche interessate.

Con riferimento alla successione degli Amministratori, nel caso di sostituzione di un Amministratore cessato, sono seguite le indicazioni fornite nelle 'Linee guida per la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione' e nella 'Relazione sull'autovalutazione' redatta annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in termini di composizione quali-quantitativa ottimale individuata. A tal fine è individuato un candidato idoneo a garantire le caratteristiche dell'Amministratore cessato per ristabilire la citata composizione ottimale, nel rispetto della normativa vigente.

